



Freedom, Security & Justice:  
European Legal Studies

*Rivista giuridica di classe A*

2021, n. 3

EDITORIALE  
SCIENTIFICA



## DIRETTORE

**Angela Di Stasi**

Ordinario di Diritto Internazionale e dell'Unione europea, Università di Salerno  
Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea)  
"Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice"

## COMITATO SCIENTIFICO

**Sergio Maria Carbone**, Professore Emerito, Università di Genova  
**Roberta Clerici**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano  
**Nigel Lowe**, Professor Emeritus, University of Cardiff  
**Paolo Mengozzi**, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'UE  
**Massimo Panebianco**, Professore Emerito, Università di Salerno  
**Guido Raimondi**, già Presidente della Corte EDU - Presidente di Sezione della Corte di Cassazione  
**Silvana Sciarra**, Professore Emerito, Università di Firenze - Giudice della Corte Costituzionale  
**Giuseppe Tesaurò**, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale<sup>†</sup>  
**Antonio Tizzano**, Professore Emerito, Università di Roma "La Sapienza" - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell'UE  
**Ennio Triggiani**, Professore Emerito, Università di Bari  
**Ugo Villani**, Professore Emerito, Università di Bari

## COMITATO EDITORIALE

**Maria Caterina Baruffi**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Verona  
**Giandonato Caggiano**, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre  
**Pablo Antonio Fernández-Sánchez**, Catedrático de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla  
**Inge Govaere**, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges  
**Paola Mori**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro  
**Lina Panella**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Messina  
**Nicoletta Parisi**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC  
**Lucia Serena Rossi**, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - Giudice della Corte di giustizia dell'UE



## COMITATO DEI REFEREEES

**Bruno Barel**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova  
**Marco Benvenuti**, Associato di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza"  
**Raffaele Cadin**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza"  
**Ruggiero Cafari Panico**, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano  
**Ida Caracciolo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania - Giudice dell'ITLOS  
**Federico Casolari**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna  
**Luisa Cassetti**, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia  
**Giovanni Cellamare**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari  
**Marcello Di Filippo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa  
**Rosario Espinosa Calabuig**, Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universitat de València  
**Ana C. Gallego Hernández**, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla  
**Pietro Gargiulo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Teramo  
**Giancarlo Guarino**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"  
**Elsbeth Guild**, Associate Senior Research Fellow, CEPS  
**Victor Luis Gutiérrez Castillo**, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén  
**Ivan Ingravallo**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Bari  
**Paola Ivaldi**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova  
**Luigi Kalb**, Ordinario di Procedura Penale, Università di Salerno  
**Luisa Marin**, Marie Curie Fellow, European University Institute  
**Simone Marinai**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa  
**Fabrizio Marongiu Buonaiuti**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata  
**Rostane Medhi**, Professeur de Droit Public, Université d'Aix-Marseille  
**Stefano Montaldo**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Torino  
**Violeta Moreno-Lax**, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London  
**Claudia Morviducci**, Professore Senior di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre  
**Michele Nino**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno  
**Anna Oriolo**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno  
**Leonardo Pasquali**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa  
**Piero Pennetta**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno  
**Emanuela Pistoia**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo  
**Concetta Maria Pontecorvo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"  
**Pietro Pustorino**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma  
**Santiago Ripol Carulla**, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona  
**Teresa Russo**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno  
**Alessandra A. Souza Silveira**, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidade do Minho  
**Angel Tinoco Pastrana**, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla  
**Chiara Enrica Tuo**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova  
**Talitha Vassalli di Dachenhausen**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"  
**Alessandra Zanobetti**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna

## COMITATO DI REDAZIONE

**Francesco Buonomenna**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno  
**Caterina Fratea**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona  
**Anna Iermano**, Assegnista di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno  
**Angela Martone**, Dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno  
**Michele Messina**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina  
**Rossana Palladino** (*Coordinatore*), Ricercatore di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno

*Revisione abstracts a cura di*

**Francesco Campofreda**, Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno



Rivista quadrimestrale on line "Freedom, Security & Justice: European Legal Studies"

[www.fsjeurostudies.eu](http://www.fsjeurostudies.eu)

Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 - Napoli

CODICE ISSN 2532-2079 - Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 3 del 3 marzo 2017



## Indice-Sommario

2021, n. 3

### Editoriale

La politica europea di cooperazione giudiziaria in materia civile e il suo impatto negli ordinamenti nazionali p. 1  
*Francesco Salerno*

### Saggi e Articoli

L'equilibrio nei rapporti tra Corti europee e Corti nazionali: un'autentica quadratura del cerchio possibile solo in prospettiva *de iure condendo* p. 9  
*Antonio Ruggeri*

Brexit e accordi di riammissione dell'Unione europea p. 32  
*Giovanni Cellamare*

Spazio europeo e clausole di deroga dei trattati internazionali in materia di diritti umani: spunti dalla nuova prassi relativa all'emergenza pandemica p. 43  
*Valeria Eboli*

Indipendenza della magistratura e non-regressione nella garanzia dei valori comuni europei. Dal caso *Repubblika* alla sentenza K 3/21 del Tribunale costituzionale polacco p. 73  
*Angela Festa*

La riforma della disciplina di recepimento del mandato d'arresto europeo: il nuovo assetto dei limiti all'esecuzione della richiesta di consegna p. 95  
*Stefano Montaldo, Lorenzo Grossio*

La questione dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione di Istanbul alla luce del parere 1/19 della Corte di giustizia dell'Unione europea p. 136  
*Claudia Morini*

In search of *Ecocide* under EU Law. The international context and EU law perspectives p. 163  
*Alfredo Rizzo*

Cooperazione internazionale in materia di sequestro e confisca e tutela dei diritti fondamentali: tre modelli nel sistema europeo *post* Brexit p. 197  
*Alessandro Rosanò*



## Commenti e Note

- Legal persons and cross-border crimes in the EU: current issues and prospects p. 223  
*Giulia Fabri, Vittoria Sveva Zilia Bonamini Pepoli*
- Il “*green pass* esteso” nello spazio europeo *multilevel* di libertà, sicurezza e giustizia. p. 243  
Riflessioni sull’eventuale introduzione dell’obbligatorietà vaccinale  
*Federica Grasselli, Valeria Tevere*
- Pubblicazione e condivisione di foto sui social network: la tutela del minore fra diritto p. 282  
all’immagine e protezione dei dati personali  
*Livio Scaffidi Runchella*

## BREXIT E ACCORDI DI RIAMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA

Giovanni Cellamare\*

SOMMARIO: Introduzione. – 2. La partecipazione del Regno unito agli accordi di riammissione dell'Unione europea (e della Comunità europea) in quanto funzionali al controllo dei movimenti di persone in condizione irregolare. – 3. Gli effetti della Brexit in materia di riammissione nei rapporti tra il Regno unito e gli Stati membri dell'Unione. – 4. Segue: e nei rapporti con gli Stati terzi parti degli accordi in parola.

### 1. Introduzione

Nella «Joint Political Declaration on Asylum and Returns» che, insieme ad altre dichiarazioni, accompagna l'Accordo del 2020 sul recesso del Regno unito (RU) e dell'Irlanda del Nord dall'Unione europea (UE) si rammenta l'assenza nello stesso Accordo di disposizioni in materia di asilo, rimpatri, ricongiungimenti familiari, a favore dei minori non accompagnati, nonché sull'immigrazione «illegale»<sup>1</sup>. Su queste basi le Parti contraenti «take note of the United Kingdom's intention to engage in bilateral discussions with the most concerned Member States to discuss suitable practical arrangements on asylum, family reunion for unaccompanied minors or illegal migration, in accordance with the Parties' respective laws and regulations». È ragionevole prospettare che tali negoziati avranno ad oggetto anzitutto materie rispetto alle quali il RU si era sottoposto, in quanto Stato membro dell'UE, agli obblighi derivanti dagli atti pertinenti della stessa Unione.

Si ha riguardo a settori materiali rispetto ai quali, come è noto, il RU, in quanto Stato membro della Comunità e dell'Unione europea, ha costantemente assunto una posizione caratterizzata da un regime derogatorio della disciplina applicabile<sup>2</sup>. Siffatta posizione (di

---

#### Articolo sottoposto a doppio referaggio anonimo.

\* Ordinario di Diritto internazionale, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". Indirizzo e-mail: [giovanni.cellamare1@uniba.it](mailto:giovanni.cellamare1@uniba.it).

<sup>1</sup> Le tappe della Brexit, con indicazione degli atti rilevanti e collegamenti ipertestuali pertinenti, sono in <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-uk-after-referendum>. Nello stesso sito l'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, sottoscritto a Bruxelles il 24 gennaio 2020.

<sup>2</sup> Ciò non ha impedito ai sostenitori del recesso di utilizzare, a suo tempo, la disciplina sui movimenti di persone dell'Unione come argomento a sostegno della difesa delle frontiere britanniche da qui movimenti. <https://www.ilsole24ore.com/art/brexit-quali-sono-stranieri-sgraditi-inglesi-e-quali-no-ABOVxbZB>. In argomento v. M. GOODWIN, C. MILAZZO, *Taking back control? Investigating the role of immigration in the 2016 vote for Brexit*, in *The British Journal of Politics and International Relation*, 2017, n. 2, p. 450 ss.

sfiducia o, se si preferisce, di distacco) del RU risulta da alcuni protocolli allegati al Trattato di Lisbona. In effetti, con quest'ultimo è stata rinsaldata la preesistente disciplina sulla posizione differenziata del RU e dell'Irlanda rispetto alle misure in materia di asilo, di immigrazione e di altre rientranti nel Titolo V della Parte III del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Posta l'esclusione dell'applicazione di quel Titolo al RU, con alcune modifiche rispetto a quanto già previsto in materia, il Protocollo n. 21 – che al pari degli altri Protocolli e agli Allegati costituisce parte integrante dei Trattati (art. 51 Trattato dell'Unione europea) – disciplinava le procedure per la partecipazione del RU e dell'Irlanda, di volta in volta, agli atti rientranti in quel medesimo Titolo, nonché per la sottoposizione ad atti già operanti. Sinteticamente, per quanto qui interessa, agli scopi indicati, il RU, autonomamente, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta, poteva notificare al Presidente del Consiglio la volontà di partecipare all'adozione e applicazione di un atto fondato sul Titolo V, cit.; inoltre, successivamente all'adozione dell'atto avrebbe potuto accettarlo, seguendo la procedura a tal fine prevista<sup>3</sup>.

## **2. La partecipazione del Regno Unito agli accordi di riammissione dell'Unione europea (e della Comunità europea) in quanto funzionali al controllo dei movimenti di persone in condizioni irregolare**

Orbene il RU è rimasto estraneo alla maggior parte degli atti fondati sul Titolo in parola<sup>4</sup>; sicché il recesso ha inciso solo sull'operare della normativa appartenente ai settori materiali già applicabili allo stesso RU<sup>5</sup>.

---

In proposito è degno di nota che, nonostante la disciplina sinteticamente richiamata, l'Accordo di recesso, entrato in vigore il 1° febbraio 2020 (<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-uk-after-referendum>) ha avuto cura di escludere dall'ambito di applicazione materiale della transizione (art. 127 § 1, lett. a)), gli atti che già non erano applicabili allo stesso Stato, in base ai Protocolli richiamati e al Protocollo n. 15, su talune disposizioni relative al RU. V. In argomento v. T. AHMED, *Brexit, Discrimination and EU (Legal) Tools*, in *European Law Review*, 2019, n. 4, p. 515 ss.; e gli svolgimenti critici di F. POCAR, *Osservazioni introduttive: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, Brexit e diritti fondamentali*, in A. DI STASI, L.S. ROSSI (a cura di), *Lo spazio di libertà sicurezza e giustizia a vent'anni dal Consiglio europeo di Tampere*, Napoli, 2020, pp. 19-26.

<sup>3</sup> Pertinente la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 18 dicembre 2007, *Regno Unito c. Consiglio*, cause riunite C-77/05 e C-137/05.

<sup>4</sup> In argomento, v. la pubblicazione, di più autori, del LIBE Committee del Parlamento europeo dal titolo *Brexit and Migration*, 2018, reperibile *on line*.

<sup>5</sup> Su siffatta incidenza v. P. JENEY, *The European Union's Area of Freedom, Security and Justice without the United Kingdom — Legal and Practical Consequences of Brexit*, in *Elte Law Journal*, 2016, p. 117 ss.; N. ZAUN, *Taking back control? The impact of Brexit on the immigration of third country nationals and asylum seekers*, in <https://blogs.lse.ac.uk/brexit/2018/05/11/taking-back-control-the-impact-of-brexit-on-the-immigration-of-third-country-nationals-and-asylum-seekers/>; J. OWE, M. THIMONT, A. IACOBOW, E. CHRISTENSEN, *Managing migration after Brexit*, 2019, in <https://www.instituteforgovernment.org.uk/our-work/brexit>; R. KING, *On Europe, Immigration and Inequality: Brexit as a 'Wicked Problem'*, in *Journal of Immigration and Refugee Studies*, 2020, p. 25 ss.; A. LANG, *La conservazione dei diritti di soggiorno in tempo di Brexit*, in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 2020, n. 1, p. 80 ss. Con riferimento al regime esistente al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo di recesso, ove ci si ponga dal punto di vista del RU, è da considerare che il recesso ha dato luogo a un processo che, oltre a riguardare i rapporti tra quello Stato e gli altri Stati membri, svolge i suoi effetti anche nei rapporti con gli Stati terzi cui risulti esteso il

Il RU ha partecipato a pochi atti sulle migrazioni regolari<sup>6</sup> e in materia di visti<sup>7</sup>. Maggiore interesse ha manifestato il RU rispetto ad atti sulle migrazioni irregolari, pur non sottoponendosi alla c.d. direttiva rimpatri<sup>8</sup>; così, in particolare, rispetto agli accordi di riammissione della CE/UE con l'Albania, la Bosnia e Erzegovina, la Georgia, Hong Kong, Macao, la Macedonia, la Moldova, il Montenegro, la Russia, la Serbia, lo Sri Lanka e l'Ucraina. Il RU è rimasto estraneo agli accordi con l'Armenia, l'Azerbaijan, Capo Verde, Pakistan e Turchia, presumibilmente sulla base di proprie determinazioni di politica estera.

Come è noto, siffatti accordi operano in materia di allontanamento delle persone in condizione irregolare. La significativa partecipazione del RU agli stessi si spiega agevolmente ove si consideri che le procedure amministrative seguite da alcuni Stati di emigrazione possono avere l'effetto di rallentare la determinazione della nazionalità o l'individuazione dell'identità di propri cittadini allontanati da altri Stati: può accadere, cioè, che, di fatto, alcuni Stati frappongano degli ostacoli all'adempimento dell'obbligo

---

sistema di circolazione delle persone dell'Unione, con conseguente esigenza di stabilire un regime idoneo a dare continuità alla disciplina esistente nei rapporti tra gli stessi Stati terzi e il RU. Ad esempio, sui rapporti con la Confederazione svizzera si rinvia a <https://www.eda.admin.ch/dea/it/home/verhandlungen-offene-themen/offene-themen/brexit.html>. Si tratta di aspetti presi in considerazione dall'art. 33 dell'Accordo di recesso: «1. Le disposizioni del presente titolo applicabili ai cittadini dell'Unione si applicano ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera a condizione che: a) l'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera, secondo il caso, abbiano concluso e applichino accordi corrispondenti con il Regno Unito applicabili ai cittadini dell'Unione; e b) l'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera, secondo il caso, abbiano concluso e applichino accordi corrispondenti con l'Unione applicabili ai cittadini del Regno Unito». Rispetto al profilo considerato, nel testo, con riferimento a un momento anteriore all'avvenuto recesso, vale la pena di ricordare che, con sentenza del 10 dicembre 2018, *Andy Wightman e a. c. Secretary of State for Exiting the European Union*, causa C-621/18, la Corte di giustizia dell'Unione aveva scartato la posizione, sostenuta dalla Commissione e dal Consiglio, del carattere consensuale della revoca del recesso (in applicazione dell'art. 50, paragrafi. 2 e 3 TUE, entro due anni dalla notifica della decisione di recesso del 29 marzo 2017, l'UE era tenuta concludere con il Regno Unito, “un accordo volto a definire le modalità di recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione”; in assenza di accordo di recesso, salvo eccezionali proroghe, i Trattati avrebbero cessato di essere applicati al Regno Unito). In argomento v. F. MUNARI, *You can't have your cake and eat it too: Why the UK has not right to revoke its prospected notification on Brexit*, in [sidi.blog.org](http://sidi.blog.org). Inoltre, la Corte ha escluso che la manifestata intenzione di abbandonare l'UE faccia venir meno gli obblighi che derivano dall'essere membri dell'Unione: cfr. la sentenza del 23 gennaio 2019, *M.A., S.A. e A.Z.*, causa C-661/17, par. 54.

<sup>6</sup> Decisione 2006/688, relativa al meccanismo d'informazione reciproca sulle misure nazionali nei settori dell'asilo e dell'immigrazione; regolamento 1030/2002 sul modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi; regolamenti 859/2003 e 1231/2010, sulla sicurezza sociale ai cittadini di Stati terzi.

<sup>7</sup> Regolamenti 1683/85, 333/2002, 2004/82.

<sup>8</sup> Direttiva 2001/51, sugli obblighi dei vettori che trasportano cittadini stranieri nel territorio degli Stati membri; direttiva 2001/40 sul mutuo riconoscimento delle decisioni di espulsione dei cittadini di Paesi terzi; decisione 2004/191, sulla compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva precedente; decisione 2004/573, sull'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di Paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di Stati membri; regolamento 377/2004, sulla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione; decisione 2007/575 istitutiva del Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013; direttiva 2011/36, sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime; direttiva 2002/90, sul favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

di riammissione dei propri cittadini che, è appena il caso di ricordare, è previsto da una norma di diritto internazionale consuetudinario. Si tratta di un «principio di diritto internazionale» che «impedisce ai singoli Stati di negare ai propri cittadini l'ingresso ed il soggiorno nel proprio territorio»; quel principio – ha rilevato la Corte di giustizia – non è reso «inoperante» dal Trattato<sup>9</sup>. I problemi applicativi di quella norma possono trovare la loro soluzione grazie agli accordi di cui si tratta<sup>10</sup>.

Questi prevedono, anzitutto, l'obbligo di ciascuna parte di riammettere, su richiesta dell'altra, i propri cittadini, presenti nel territorio del richiedente, che non soddisfino o non soddisfino più le condizioni di ingresso e di soggiorno applicabili in quel territorio. Costituendo la cittadinanza un presupposto della riammissione, gli accordi indicano i documenti che rappresentano dei mezzi di prova per l'accertamento di detto presupposto (passaporto, carta d'identità non falsificati); nonché, quasi sempre, i criteri che consentano di presumere fondatamente *prima facie* l'esistenza. In altri termini, molto spesso le norme di cui si tratta consentono di presumere la nazionalità – fino a prova contraria – sulla base di documenti (come le carte di immatricolazione, le patenti, i certificati di nascita) o di altri dati utili e testimonianze. Gli accordi contemplan altresì le procedure pertinenti, la collaborazione diplomatica o consolare in materia; nonché, nelle versioni più evolute, i tempi entro i quali la parte richiedente deve rilasciare i documenti di viaggio per il ritorno della persona da riammettere e le conseguenze da ricollegare all'inosservanza di quei tempi.

Dato l'incremento dei flussi migratori, negli accordi è diffusamente disciplinata altresì la riammissione dei cittadini di Stati terzi in situazione irregolare in possesso, almeno al momento dell'ingresso nel territorio della parte richiedente, di un visto o di un permesso di soggiorno validi rilasciati dalla parte richiedente, ovvero di coloro che siano entrati «irregolarmente e direttamente» nel territorio dello Stato richiedente, dopo aver soggiornato nel, o essere transitati dal, territorio di quello richiesto.

La disciplina della riammissione dei cittadini di Stati terzi è estesa, con i necessari adattamenti, agli apolidi.

Da quanto precede risulta, dunque, che i presupposti di tale riammissione, non prevista dal diritto internazionale consuetudinario, possono essere di due tipi, ciascuno con eventuali varianti interne: possono essere costituiti, cioè, da elementi di fatto (soggiorno, transito) e da atti giuridici (visto, titolo di soggiorno). Sebbene di diversa natura, quei presupposti appaiono indicativi del valore decisivo che, per la riammissione,

---

<sup>9</sup> Sentenza del 4 dicembre 1974, *van Duyn c. Home Office*, causa 41/74, par. 22; sentenza del 16 luglio 1998, *Pereira Roque e Governor of Jersey*, causa C-171/96, par. 38.

<sup>10</sup> Riportati in [http://ec.europa.eu/home-affairs/doc\\_centre/external/external\\_intro\\_en.htm](http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/external/external_intro_en.htm), Sugli accordi e il loro contenuto esiste un'ampia bibliografia: ci limitiamo a rinviare al nostro *Gli accordi di riammissione*, in E. TRIGGIANI (a cura di), *Europa e Mediterraneo. Le regole per la costruzione di una società integrata*, Napoli, 2010, p. 323 ss.; J.P. CASSARINO, *Informalizing EU readmission policy*, in A. RIPOLL SERVANT, F. TRAUNER (eds.), *The Routledge Handbook of Justice and Home Affairs Research*, London, 2018, pp. 83-98; nonché, anche per altre indicazioni bibliografiche, a M. GIUFFRÉ, *The Readmission of Asylum Seekers under International Law*, Oxford, London, New York, Sydney, 2020.



viene generalmente riconosciuto dalle parti contraenti al collegamento esistente tra i cittadini di Stati terzi e la parte richiesta.

Allo scopo di facilitare l'esecuzione di un provvedimento di allontanamento (o di respingimento) dello Stato richiedente, gli accordi di riammissione possono prevedere inoltre che le altre parti contraenti autorizzino il transito sul proprio territorio delle persone destinatarie del provvedimento, purché «siano garantiti il proseguimento del viaggio» in altri Stati di transito e «la riammissione da parte di quello di destinazione».

Pur facendo salve procedure formali e informali di riammissione diverse da quelle previste, gli accordi recano clausole generali di non incidenza «sui diritti, gli obblighi e le responsabilità» della CE/UE, dei suoi Stati membri e degli Stati terzi parti degli stessi accordi «derivanti dal diritto internazionale»; in particolare (secondo la formulazione più ricorrente e dettagliata) dalla Convenzione di Ginevra sullo *status* dei rifugiati, dalle convenzioni internazionali che determinano lo Stato membro competente a esaminare le domande di asilo, dalla CEDU, dalla Convenzione delle NU contro la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, dalle convenzioni internazionali sull'estradizione e sul transito, da altri accordi multilaterali di riammissione.

A tutela delle posizioni individuali operano anche ampie norme sulla protezione di dati di carattere personale, con indicazione di quelli suscettibili di essere comunicati e dei principi applicabili.

Da segnalare, altresì, il funzionamento dei Comitati misti per la riammissione, cui partecipano rappresentanti della CE/UE e dello Stato terzo, risultando la prima rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri. Tali Comitati funzionano come organi di controllo dell'attuazione dell'accordo pertinente – fissandone le modalità di applicazione, con suggerimenti sulle possibili modifiche da apportare – e adottano decisioni obbligatorie per le parti; decisioni non sottoposte a valutazione, ancorché solo politica, del Parlamento europeo e di quelli nazionali. L'interesse del RU a partecipare quasi esclusivamente ad atti sull'immigrazione irregolare risulta ancor più evidente ove si consideri che lo stesso Stato, pur partecipando agli accordi riammissione menzionati, non ha attivato la procedura per la partecipazione a quelli sulla facilitazione del rilascio dei visti stipulati dalla CE/UE con gli stessi Stati terzi con cui sono conclusi gli accordi di riammissione, che, in effetti, favoriscono i soli Stati di immigrazione; ad accordi, cioè, che, operando a favore dei cittadini degli Stati terzi di emigrazione in vista del loro ingresso in Stati membri dell'UE, costituiscono la contropartita della stipulazione di quelli di riammissione<sup>11</sup>.

A completamento di quanto precede va ricordato che, accanto a quelli considerati, possono aversi accordi della CE/UE (c.d. euro-mediterranei) con Stati terzi, aventi un diverso oggetto e recanti delle clausole di riammissione, la cui efficacia operativa non può essere equiparata a quella che, quanto meno potenzialmente, presentano gli accordi di riammissione. La prassi mostra, cioè, la presenza in accordi di cooperazione e di associazione con Stati terzi di clausole di riammissione di contenuto eterogeneo. Dette

---

<sup>11</sup> Tra gli altri v. N. COLEMAN, *European Readmission Policy. Third Country Interests and Refugee Rights*, Leiden, Boston, 2009, p. 16 ss.; il nostro *Gli accordi, loc. cit.*

clausole, stabilendo un collegamento con gli aiuti e i benefici derivanti dagli accordi in parola a favore degli Stati terzi, costituiscono un mezzo per indurre questi ultimi a dare attuazione agli obblighi di riammissione previsti dalle stesse. Queste sono diffusamente previste e possono essere distinte in ragione della gradualità degli obblighi assunti dalle parti contraenti<sup>12</sup>.

A parte gli accordi recanti intenti di collaborazione nella lotta contro le migrazioni «illegali» – tenendo conto del «principio e della prassi della riammissione» – o che impegnano le parti a controllare dette migrazioni alla luce del principio e prassi in parola<sup>13</sup>, vanno ricordati i trattati che, nel quadro più generale della cooperazione che si intende instaurare, riaffermano l'obbligo di riammissione previsto dal diritto internazionale consuetudinario e contemplano, variamente, un impegno o un *pactum de contrahendo* avente ad oggetto accordi comunitari (ora dell'UE) e/o bilaterali che disciplinano quell'obbligo nei rapporti tra (la Comunità) gli Stati membri e lo Stato terzo interessato; la riammissione può riguardare anche i cittadini di Stati terzi<sup>14</sup>.

Possono aversi, infine, accordi di associazione che recano dichiarazioni talvolta accompagnate da un obbligo di dialogo nella *subiecta materia*<sup>15</sup>.

### 3. Gli effetti della Brexit in materia di riammissione nei rapporti tra il Regno Unito e gli Stati membri dell'Unione europea

Ciò posto, gli effetti della Brexit sull'operare degli accordi di riammissione<sup>16</sup> – i quali, come solitamente indicato nelle clausole finali si applicano nei territori dello Stato terzo e di quelli membri della CE/UE (con l'eccezione della Danimarca) – possono essere

---

<sup>12</sup> Ai due scritti indicati nella nota che precede *adde* F. CASOLARI, *L'interazione tra accordi internazionali dell'Unione europea ed accordi conclusi dagli Stati membri*, in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 2018, p. 1 s., in specie p. 18 ss.

<sup>13</sup> Limitandoci ad alcuni esempi, v. l'art. 69, comma 3, dell'Accordo euromediterraneo (del 17 luglio 1995) istitutivo di un'Associazione tra la Comunità, i suoi Stati membri e la Tunisia, che indica i settori delle migrazioni oggetto di dialogo sociale, tra cui quello «dell'immigrazione clandestina e delle condizioni di rimpatrio delle persone in situazione irregolare» (lett. c); l'art. 57 dell'Accordo euromediterraneo con Israele, del 20 novembre 1995; clausole analoghe sono nell'art. 63 dell'Accordo di associazione con il Marocco, del 27 febbraio 1996.

<sup>14</sup> Vedi gli articoli 68 e 69 dell'Accordo di associazione con l'Egitto, del 25 giugno 2001; l'art. 84 dell'Accordo di associazione con l'Algeria, del 22 aprile 2002; gli articoli 68 e 69 dell'Accordo di associazione con il Libano, del 17 giugno 2002. Una norma in materia era contenuta anche nell'art. 77 dell'Accordo di stabilizzazione e associazione con la Croazia, del 29 ottobre 2001.

<sup>15</sup> È il caso dell'Accordo che istituisce un'Associazione con la Giordania, del 24 novembre 1997.

<sup>16</sup> In generale, nell'ampia bibliografia in materia, anche per altre indicazioni e l'analisi delle opinioni sostenute in dottrina, ci limitiamo a rinviare a G. SACERDOTI, *Il regime degli scambi del Regno Unito con l'Unione Europea e i Paesi terzi dopo la Brexit: opzioni e vincoli internazionali*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2018, 685 ss.; R. A. WESSEL, *Consequences of Brexit for International Agreements Concluded by the EU and its Member States*, in *Common Market Law Review*, 2018, p. 101 ss.; M. CREMONA, *The Withdrawal Agreement and the EU's International Agreements*, in *European Law Review*, 2020, n. 2, p. 237 ss.; S. VEZZANI, *Gli effetti del recesso dall'Unione Europea sui trattati conclusi dall'Unione Europea e dallo Stato recedente*, *ivi*, 2019, p. 1040 ss.

esaminati, anzitutto, dal punto di vista dei rapporti tra RU e Stati membri<sup>17</sup>. Ora, in proposito è degno di nota che, in linea con la Dichiarazione inizialmente indicata, a quegli stessi rapporti ha riguardo il «Draft working text for an agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the European Union on the readmission of persons residing without authorisation»<sup>18</sup>.

Il “testo” segue l'impostazione, poc'anzi illustrata, degli accordi della CE/UE, discostandosi dal loro contenuto per alcuni aspetti di non poco momento. Così, in particolare, per la riammissione dei cittadini di Stati terzi esclusi dalla richiesta di riammissione in considerazione del tempo trascorso dal momento dell'uscita dallo Stato richiesto (e cioè ove «have left the territory of the requested State more than five years before the requesting State's competent authorities have gained knowledge of such persons, unless the conditions required for their readmission to the requested State as stipulated by Articles 4 and 6 can be established by means of documents» indicati: art. 2, par. 2).

Da segnalare anche il contenuto scarno del riferimento, esclusivamente nel Preambolo, alla non incidenza del futuro accordo sugli atti internazionali sui diritti umani. A differenza delle indicazioni non generiche ricorrentemente presenti nelle ricordate clausole di non incidenza degli accordi della CE/UE, nel “testo” in parola si menziona «for example (...) the Universal Declaration of Human Rights (...) the principles of democracy and the rule of law», il diritto internazionale, la Convenzione di Ginevra sullo *status* dei rifugiati, i diritti degli asilanti previsti negli ordinamenti interni; ma non v'è cenno della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ancorché la stessa possa ritenersi ricompresa, come del resto la menzionata Convenzione di Ginevra, nell'espressione diritto internazionale<sup>19</sup>.

Quello stesso carattere presenta la previsione sulla tutela dei dati personali, inizialmente definiti nel “testo”, che si accontenta di rinviare alle norme statali applicabili in materia da parte della autorità competenti, senza ulteriori garanzie sul processo di trasmissione, ricezione e utilizzazione degli stessi dati (art. 17)<sup>20</sup>.

<sup>17</sup> Per contributi che tendono a mettere in luce, con approcci diversi e da differenti punti vista, gli effetti della Brexit sui rapporti interni ed esterni all'Unione, v. gli scritti raccolti in C. BAHUREL, M. HO-DAC, *Le Brexit – Enjeux régionaux, nationaux et internationaux*, Paris, 2017 e in M. DOUGAN (ed.), *The UK after Brexit*, Cambridge, 2017.

<sup>18</sup> [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/886021/DRAFT\\_Agreement\\_on\\_the\\_readmission\\_of\\_people\\_residing\\_without\\_authorisation.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886021/DRAFT_Agreement_on_the_readmission_of_people_residing_without_authorisation.pdf); e v. S. PEERS, *Analysis of the United Kingdom's Proposal for a UK-EU Readmission Agreement*, nel blog, curato dallo stesso a. <http://eulawanalysis.blogspot.com/2020/08/analysis-of-united-kingdoms-proposal.html>.

<sup>19</sup> Pertinenti le osservazioni di F. POCAR, *op. cit.*, p. 21 circa l'estensione alle situazioni di cui si tratta del principio, ancorché operante in materia di successione di Stati nei trattati sui diritti individuali e in materia di denuncia dei trattati, secondo il quale «una volta che ad una popolazione è attribuita la protezione di diritti fondamentali da un trattato internazionale, tale protezione rimane collegata col territorio e le persone ne restano titolari»; sicché « il raggiungimento di un certo standard di trattamento non consente passi indietro ma deve continuare ad essere rispettato nei confronti delle persone che ne sono titolari».

<sup>20</sup> «The communication of personal data shall only take place if such communication is necessary for the implementation of this Agreement by the competent authorities of a Member State or the United Kingdom, as the case may be. The processing of personal data by a competent authority of the United Kingdom shall be subject to the domestic laws of the United Kingdom. Processing of personal data by a competent

Da segnalare infine la previsione, assente negli accordi della CE/UE, che scarta gli effetti diretti del futuro accordo negli ordinamenti interni<sup>21</sup>. Peraltro, si tratta di una disposizione che ha riguardo a profili che, come è noto, sono venuti in gioco davanti alla Corte di giustizia, la cui giurisprudenza, con il suo valore per gli Stati membri, è appena il caso di richiamare sinteticamente<sup>22</sup>.

Ciò posto, in attesa dell'eventuale adozione di una disciplina di diritto internazionale nella *subiecta materia* nei rapporti tra il RU e l'UE – disciplina auspicata, in particolare, dal Comitato sull'Unione europea della Camera dei Lords e dal Parlamento europeo<sup>23</sup> –, in assenza di accordi di riammissione tra lo Stato che ha esercitato il recesso dall'Unione e i suoi Stati membri, nessuno di questi potrà chiedere la riammissione nel RU e, reciprocamente, questo verso i primi, dei cittadini di Stati terzi in condizione irregolare presenti sul territorio dello Stato dal cui punto di vista ci si ponga. Per quanto riguarda la riammissione dei cittadini degli Stati membri e del RU, nei loro rapporti reciproci, in assenza di accordi, sussistendo i presupposti e non trovando applicazione le norme pertinenti contenute nell'Accordo sul recesso<sup>24</sup>, permane l'obbligo di riammissione da diritto internazionale generale.

#### 4. Segue: e nei rapporti con gli Stati terzi parti degli accordi in parola

Per quanto riguarda i rapporti con gli Stati terzi parti degli accordi di riammissione dell'UE<sup>25</sup>, posto che, come si legge nell'art. 1 degli accordi in parola, parti di questi sono

---

authority of a Member State shall be subject to applicable Union law and to the national legislation of that Member State». Ma sul valore della Convenzione europea nel RU e le posizioni in quello Stato rispetto alla medesima Convenzione, tra gli altri, v. M. AMOS, *The Value of the European Court of Human Rights to the United Kingdom*, in *European Journal of International Law*, 2017, n. 3, pp. 763-785.

<sup>21</sup> Art. 22: «Nothing in this Agreement shall be construed as conferring rights or imposing obligations on persons nor as permitting this Agreement to be directly invoked in the domestic legal systems of the Parties. A Party shall not provide for a right of action under its national law against the other Party on the ground that a measure of the other Party is inconsistent with this Agreement or imposing obligations on persons nor as permitting this Agreement to be directly invoked in the domestic legal systems of the Parties. A Party shall not provide for a right of action under its national law against the other Party on the ground that a measure of the other Party is inconsistent with this Agreement».

<sup>22</sup> V. Corte di giustizia, sentenza del 12 aprile 2005, *Simutenkov c. Ministerio de Educación y Cultura, Real Federación Española de Fútbol*, causa C-265/03.

<sup>23</sup> V. House of Lords European Union Committee, *Brexit: refugee protection and asylum policy*, 48th Report of Session 2017–19, 11 October 2019, in <https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/lducom/428/428.pdf>. Per il Parlamento europeo v., tra le raccomandazioni del 18 giugno 2020 «per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord» (2020/2023(INI)), quelle concernenti il settore in esame (paragrafi 89-94): in particolare, ricordato che «gli accordi bilaterali tra il Regno Unito e singoli Stati membri su questioni come il ricongiungimento familiare per i richiedenti asilo o i profughi e sulle disposizioni in materia di ricollocazione o di riammissione, rischiano di ripercuotersi negativamente sulla coerenza della politica di asilo e migrazione dell'UE; chiede all'UE e al Regno Unito di adoperarsi per seguire un approccio equilibrato e costruttivo in tutte le questioni in parola».

<sup>24</sup> Tra gli altri, A. LANG, *op. cit.*

<sup>25</sup> In generale v. A. LAZOWSKI, R.A. WESSEL. *The External Dimension of Withdrawal from the European Union*, in *Revue des affaires européennes*, 2016, n. 4, p. 623 ss.

la CE/UE e ciascuno Stato terzo, gli stessi continueranno ad essere applicati negli Stati membri, ma non potrebbero più trovare applicazione nel RU, per effetto del recesso, nei rapporti tra questo Stato e gli Stati terzi, ancorché continui ad applicarsi l'obbligo di riammissione da diritto internazionale consuetudinario. Una diversa soluzione contrasterebbe, come è facile scorgere, con l'applicazione territoriale degli accordi, con il funzionamento dei ricordati Comitati misti previsti dagli stessi accordi al fine di indirizzarne il funzionamento, Comitati nei quali sono presenti rappresentanti dell'Unione, di cui il RU non è più parte e ai quali non avrebbe potuto partecipare, se non invitato, già nel periodo transitorio disciplinato dall'Accordo di recesso (art. 129).

Quanto precede non esclude che la riammissione possa operare a mezzo di eventuali accordi di riammissione non estinti già stipulati tra il RU e gli Stati terzi parti degli accordi dell'UE o conclusi dal RU con degli Stati terzi, pur in presenza di accordi di riammissione dell'UE.

D'altro canto, l'applicazione al RU del contenuto degli accordi di riammissione della CE/UE potrebbe aversi con la convergente manifestazione di volontà dello stesso Regno e degli Stati terzi interessati a dare continuità all'applicazione di quel *contenuto* nei limiti che si intendano accettare<sup>26</sup>. Siffatto risultato potrebbe essere favorito dall'esistenza di protocolli bilaterali (tra il RU e lo Stato terzo di cui si tratta) esecutivi degli accordi di riammissione della CE/UE (con quello stesso Stato), la cui applicazione è esclusa dalla Brexit ma che potrebbero funzionare come parametro di riferimento nei rapporti tra RU e quegli Stati terzi; nonché da accordi informali tra il RU e gli stessi Stati terzi parti degli accordi con la CE/UE, la cui conclusione, invero, è stata favorita dalla Commissione<sup>27</sup>.

Da notare, peraltro, che, dopo il recesso, il RU non può avvalersi (né del sistema di Dublino, suscettibile di operare in senso contrario all'arrivo nel RU di richiedenti asilo, né) dei sistemi e mezzi tecnici che funzionano nell'UE al fine di identificare le persone in condizione irregolare e quindi rendere possibile il loro rimpatrio (rinvio nello Stato membro competente a chiedere la riammissione della persona di cui si tratta in uno Stato terzo). Da rilevare in proposito gli ostacoli sussistenti all'estensione di EURODAC al RU in quanto Stato terzo, che a differenza di altri, è estraneo all'operare delle norme, qui sinteticamente richiamate, che disciplinano l'ingresso e la circolazione nella c.d. area Schengen.

Con riguardo, infine, ai rapporti tra recesso e operare delle menzionate clausole di riammissione contenute in accordi (misti) aventi diverso oggetto, gli stessi, come è facile scorgere, vanno intesi alla luce della soluzione che si intenda accogliere del controverso problema dell'efficacia per il RU di quegli accordi, dopo il recesso<sup>28</sup>. Su quella soluzione

---

<sup>26</sup> In generale, in argomento v. S. FELLA, *UK replacement of the EU's external agreements after Brexit* (2019), in [www.parliament.uk/commons-library](http://www.parliament.uk/commons-library).

<sup>27</sup> V. già nella Comunicazione «sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione», in COM(2016) 385, p. 8. In proposito ci permettiamo di rinviare al nostro *La disciplina dell'immigrazione irregolare nell'Unione europea*, Torino, 2021, cap. II, par. 33.

<sup>28</sup> V. U. KASPIAROVICH, N. LEVRAT, *Mixed Agreements in International Law under the Stress of Brexit*, reperibile on line; S. VEZZANI, *op. cit.*

incidono, in particolare, la qualificazione (realmente) multilaterale o bilaterale dell'accordo di cui si tratta, venendo in gioco la nozione di parte accolta dal medesimo, posta la posizione, a suo tempo, assunta dal RU sulla base dei Protocolli inizialmente indicati; nonché la connessione logico-sistematica delle clausole dello stesso accordo<sup>29</sup>.

**ABSTRACT:** Gli effetti della Brexit sull'applicazione degli accordi di riammissione dell'UE possono essere esaminati, anzitutto, dal punto di vista dei rapporti tra il RU e gli Stati membri. Per quanto riguarda la riammissione dei cittadini di questi e del RU, nei loro rapporti reciproci, in assenza di accordi, ove sussistano i presupposti, permane l'obbligo di riammissione derivante dal diritto internazionale generale. Per quanto riguarda i rapporti con gli Stati terzi parti degli accordi di riammissione dell'UE, gli stessi continueranno ad essere applicati negli Stati membri, ma non potrebbero più trovare applicazione nel RU, ancorché continui ad applicarsi l'obbligo di riammissione da diritto internazionale consuetudinario. L'applicazione al RU del contenuto degli accordi di riammissione della CE/UE potrebbe aversi con la convergente manifestazione di volontà del RU e degli stati terzi interessati a dare continuità all'applicazione di quel contenuto nei limiti che si intendano accettare Brexit e accordi di riammissione dell'unione europea. I rapporti tra il recesso del RU e applicazione delle clausole di riammissione contenute in accordi aventi diverso oggetto vanno intesi alla luce della soluzione che si intenda accogliere del controverso problema dell'efficacia per il RU di quegli accordi, dopo il recesso. Su quella soluzione incidono, la qualificazione multilaterale o bilaterale dell'accordo, nonché la nozione di parte accolta dal medesimo accordo e la connessione logico-sistematica delle sue clausole.

**KEYWORDS:** Trattato di Lisbona – posizione differenziata del Regno Unito – migranti irregolari – accordi di riammissione dell'UE – Brexit.

---

<sup>29</sup> Sotto quest'ultimo aspetto vale la pena di ricordare la sentenza della Grande sezione dell'11 giugno 2014 in causa C-377/12, *Commissione europea c. Consiglio dell'Unione europea*: sentenza (alla quale si rinvia anche per la posizione del RU scartata dalla Corte), la quale ha annullato «la decisione 2012/272/UE del Consiglio, del 14 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, ...nei limiti in cui il Consiglio dell'Unione europea vi ha aggiunto le basi giuridiche relative alla riammissione dei cittadini dei paesi terzi, ai trasporti e all'ambiente». Ora, nel Preambolo dell' Accordo, le Parti affermavano il carattere globale delle loro relazioni reciproche e nella decisione annullata si affermava che le disposizioni dell'Accordo sarebbero state vincolanti per il RU e l'Irlanda, non in quanto parte dell'Unione europea, ma in quanto parti contraenti distinte; ciò a meno che l'Unione e il Regno Unito e/o l'Irlanda non avessero notificato allo Stato terzo di considerarsi vincolati in quanto parte della stessa Unione, giusta il citato Protocollo n. 21. Ove i due Stati interessati da questo Protocollo non fossero più vincolati in quanto parti dell'Unione, gli stessi avrebbero dovuto informare immediatamente la Repubblica delle Filippine di ogni cambiamento intervenuto nella loro posizione (art. 4 bis del Protocollo n. 21), rimanendo peraltro vincolati dalle disposizioni dell'Accordo a titolo individuale.

## BREXIT AND EU READMISSION AGREEMENTS

The effects of Brexit on the application of the EU readmission agreements can be examined first from the point of view of the relationship between the UK and the Member States. With regard to the readmission of citizens of Member States and the UK in their mutual relations, the readmission obligation deriving from general international law remains where the necessary conditions are met, given the absence of relevant agreements. As regards the relations with third States that are parties to the EU readmission agreements, the mentioned agreements will continue to be applied in the Member States, but could possibly no longer be applied in the UK, although the readmission obligation under customary international law continues to apply. The application to the UK of the content of the EC/EU readmission agreements could take place in the case of a manifestation of the coinciding will on the part of the UK and the third States that are interested in giving continuity to the application of said content, to the extent to which they wish to accept it. The relationship between the withdrawal of the UK and the application of the readmission clauses contained in agreements having a different object should be understood in light of the solution one chooses to give to the controversial problem of the effectiveness of those agreements for the UK after the withdrawal. That solution is affected by the multilateral or bilateral qualification of the agreement, as well as the notion of party accepted by the same agreement and the logical-systematic connection of its clauses.

**KEYWORDS:** Lisbon Treaty – differentiated position of the United Kingdom – irregular migrants – EU readmission agreements – Brexit.